



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DELL' 8 AGOSTO 2008

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti, in allegato si pubblicano i seguenti documenti:

1. Regolamento per l'esercizio della cronaca Audiovisiva per la stagione sportiva 2008/2009;
2. Regolamento per l'esercizio della cronaca Radiofonica per la stagione sportiva 2008/2009;
3. Norme relative ai rapporti tra le Società calcistiche e gli Organi di informazione per la stagione sportiva 2008/2009.

PUBBLICATO IN MILANO L'8 AGOSTO 2008.

IL PRESIDENTE
Antonio Matarrrese


21/64



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM





REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA AUDIOVISIVA
EMANATO DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Allegato n. 1 al Comunicato Ufficiale n. 21 dell'8 agosto 2008



ARTICOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Nelle more dell'adozione del regolamento da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e tenuto conto di quanto stabilito per la fase transitoria nella delibera 307/08/CONS, la Lega Nazionale Professionisti emana il presente Regolamento.
- 1.2. Il presente Regolamento disciplina l'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca da parte degli operatori della comunicazione audiovisiva, nonché per l'accesso all'interno degli impianti sportivi, nei limiti e secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 8 gennaio 2008 n. 9 e dalla direttiva 89/522/CEE, così come modificata dalla direttiva 97/36/CE (c.d. direttiva "*televisione senza frontiere*").

ARTICOLO 2

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA AUDIOVISIVA

- 2.1. La cronaca audiovisiva riguarda le Competizioni Ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti (SERIE A TIM, SERIE B TIM, TIM CUP, SUPERCOPPA TIM, CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, PRIMAVERA TIM CUP e SUPERCOPPA PRIMAVERA TIM).
- 2.2. Il presente Regolamento disciplina i limiti temporali e le modalità di esercizio della cronaca audiovisiva in ambito nazionale e in ambito locale, con espressa esclusione di qualsiasi modalità di esercizio che comporti la ricezione o la fruizione delle trasmissioni al di fuori del territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
- 2.3. La cronaca audiovisiva è esercitata esclusivamente in differita, attraverso la diffusione di immagini salienti e correlate per il resoconto di

attualità nell'ambito dei telegiornali che iniziano la trasmissione:

- dalle ore 20:30, relativamente alle partite disputate con inizio fino alle ore 16:00 di ciascuna giornata di gara;

- dalle ore 24:00, relativamente alle partite disputate con inizio dopo le ore 16:00 di ciascuna giornata di gara.

- 2.4. L'esercizio della cronaca audiovisiva è limitato, per quanto riguarda gli operatori della comunicazione televisiva nazionali e locali, alle gare delle Società del bacino di utenza oggetto della concessione di cui gli operatori della comunicazione sono titolari, con i seguenti limiti di durata: non più di 8 minuti complessivi per ciascuna giornata o turno della competizione, di cui non più di 4 minuti per ciascun giorno solare e, nell'ambito dello stesso giorno, non più di 3 minuti per singola partita.
- 2.5. Le immagini potranno essere utilizzate, sempre e solo nell'ambito dei telegiornali, sino alle 48 ore successive alla conclusione dell'evento sportivo cui le stesse immagini si riferiscono.
- 2.6. Gli operatori della comunicazione televisiva in modalità digitale satellitare e digitale terrestre non potranno, in ogni caso, utilizzare le immagini audiovisive nelle repliche dei telegiornali.
- 2.7. Gli operatori della comunicazione su Internet potranno esercitare la cronaca audiovisiva limitatamente a contenuti accessibili dal solo Territorio Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, per una durata massima di 60 secondi per ciascuna giornata o turno della competizione, complessiva e comprensiva di tutti gli eventi sportivi della giornata o turno, a partire dalle ore 24:00 del giorno solare in cui si disputa l'ultimo evento della giornata di gara e per un tempo massimo di messa a disposizione degli utenti di 3 ore.
- 2.8. Gli operatori della comunicazione sulla telefonia mobile potranno esercitare la cronaca audiovisiva limitatamente ad una sola fotografia

a corredo della notizia del goal o del risultato finale di ciascun evento sportivo.

ARTICOLO 3

IL MATERIALE AUDIOVISIVO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA.

- 3.1. La Lega Nazionale Professionisti garantisce a tutti gli operatori della comunicazione, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4, la messa a disposizione delle immagini per l'esercizio del diritto di cronaca nei termini di cui all'articolo 2.

- 3.2. Ai fini di quanto al precedente articolo 3.1, la Lega Nazionale Professionisti consegna all'operatore della comunicazione televisiva nazionale e locale, relativamente alle gare del solo bacino di utenza oggetto della concessione di cui gli operatori della comunicazione sono titolari e previo rimborso dei soli costi tecnici, un supporto meccanico contenente almeno 3' di ciascun evento sportivo di cui si compone la giornata o il turno di gara della competizione, relativi alle cosiddette "*immagini salienti*" e "*immagini correlate*" degli eventi medesimi, contrassegnati dal logo dell'organizzatore della competizione, da cui l'operatore medesimo estrapola i minuti complessivi che può diffondere nei termini di cui all'articolo 2. Una volta effettuata l'estrapolazione, l'operatore della comunicazione si obbliga a distruggere il supporto meccanico e a non archiviare in alcun modo le immagini ivi contenute. La violazione del predetto obbligo comporterà l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633.

- 3.3. Nel caso degli operatori della comunicazione che trasmettono su Internet, la Lega consegna, con le modalità e alle condizioni di cui al precedente articolo 3.2., immagini "salienti" e "correlate" della durata complessiva di 60 secondi per ciascuna giornata o turno di gara della competizione, comprensive di tutti gli eventi sportivi della giornata o turno.

- 3.4. Qualora non fosse garantita la messa a disposizione del materiale audiovisivo nei termini che precedono, la Lega Nazionale Professionisti, anche attraverso i singoli organizzatori degli eventi, consentirà la ripresa del singolo evento, fermo comunque quanto previsto sub 3.2. In tale ipotesi, sarà garantito l'accesso alle postazioni o piazzole pre-stabilite a un solo soggetto tra quelli indicati all'articolo 7.1, lettera c), e a non più di due tecnici per ciascun operatore della comunicazione autorizzato, compatibilmente con la disponibilità delle postazioni e subordinatamente alle esigenze degli operatori della comunicazione titolari di diritti in forza di contratti stipulati con la Lega Nazionale Professionisti o con gli stessi organizzatori dell'evento.

ARTICOLO 4
L'ACCESSO ALLO STADIO
DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE

- 4.1. A qualunque operatore della comunicazione, titolare di un telegiornale, è garantito l'accesso negli stadi, alle condizioni di cui al successivo articolo 9, con le apparecchiature televisive necessarie per le interviste da effettuarsi dopo la conclusione dell'evento sportivo.
- 4.2. Le apparecchiature televisive devono essere depositate, durante lo svolgimento dell'evento sportivo, in apposito luogo individuato da ciascun organizzatore dell'evento stesso, dal quale luogo potranno essere ritirate non appena l'evento sportivo si sia concluso.
- 4.3. L'accesso agli stadi degli operatori della comunicazione è subordinato al rilascio dell'apposita autorizzazione da parte della Lega Nazionale Professionisti.
- 4.4. L'autorizzazione per l'accesso è rilasciata in favore degli operatori della comunicazione unicamente per quegli stadi ove si disputano gare di Società calcistiche del bacino di utenza oggetto della concessione di cui gli operatori della comunicazione sono titolari.

- 4.5. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata agli operatori della comunicazione:
- che siano in possesso dei requisiti elencati al successivo art. 7;
 - che abbiano presentato specifica domanda corredata dalla documentazione elencata al successivo art. 8;
 - che si impegnino ad accettare integralmente il presente Regolamento.
- 4.6. L'operatore della comunicazione che intenda acquisire l'autorizzazione per le gare disputate da più Società calcistiche, purché del suo bacino di utenza, deve elencare nella domanda da inoltrare alla Lega Nazionale Professionisti le Società per le quali l'autorizzazione stessa è richiesta.
- 4.7. Agli operatori della comunicazione aventi bacino di utenza nazionale l'autorizzazione verrà concessa per le gare disputate dalle Società facenti capo alla Lega Nazionale Professionisti per le quali i singoli operatori della comunicazione abbiano presentato specifica domanda.
- 4.8. Nel rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza degli impianti, le autorizzazioni concesse dalla Lega Nazionale Professionisti non costituiscono di per sé titolo di accesso agli stadi, che deve essere rilasciato dalle singole società ospitanti, compatibilmente con gli spazi disponibili negli stadi.

ARTICOLO 5

INTERVISTE E ASPETTI ORGANIZZATIVI

- 5.1. Le interviste ai calciatori, ai tecnici, ai dirigenti ed agli altri tesserati delle Società ospitanti ed ospitate hanno luogo unicamente nella Zona Mista e nella Sala Stampa degli stadi secondo quanto previsto dalle apposite "*Norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione*" emanate dalla Lega Nazionale Professionisti.

- 5.2. Le interviste non possono essere effettuate prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare. Le interviste possono essere trasmesse esclusivamente nell'ambito dei telegiornali e devono essere ricomprese nella durata prevista dall'articolo 2.
- 5.3. Gli operatori della comunicazione devono occupare le postazioni loro assegnate nella tribuna stampa o in altro settore ad essi appositamente riservato dagli organizzatori degli eventi in funzione della ricettività dello stadio.
- 5.4. Per garantire l'ordinato svolgimento delle attività ed evitare ogni turbativa, durante le partite gli operatori della comunicazione non possono spostarsi nella tribuna stampa per effettuare riprese o interviste.
- 5.5. Non è consentito agli operatori della comunicazione accedere ai settori riservati al pubblico ed alle aree di pertinenza tecnica (recinto di giuoco, sottopassaggi, spogliatoi).

ARTICOLO 6

DIVIETI DI UTILIZZAZIONE E DI CESSIONE

- 6.1. Fermo quanto stabilito agli articoli 2, 3 e 4, è fatto divieto agli operatori della comunicazione, prima dell'inizio, durante e al termine delle gare di:
 - a) effettuare collegamenti in diretta con gli stadi, con qualsiasi mezzo, per la trasmissione in video, in audio e/o in audio-video di cronache, commenti ed interviste flash di aggiornamento;
 - b) effettuare collegamenti per telefono o con qualsiasi altro mezzo con altre operatori della comunicazione radiofoniche o televisive (anche appartenenti allo stesso Gruppo, Catena o Consorzio) per la trasmissione in diretta o in differita in audio-video di cronache, commenti, interviste e flash di aggiornamento;
 - c) utilizzare le riprese visive o sonore in diretta delle gare per fare o agevolare commenti da parte di ospiti, commentatori, giornalisti nel corso di programmi audiovisivi.

6.2. E' fatto altresì divieto di:

- a) utilizzare le riprese visive e sonore e le interviste per trasmissioni effettuate anche per finalità pubblicitarie (sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento, televendite, sovrimpressioni di marchi commerciali); per servizi giornalistici mandati in onda in abbinamento con marchi e/o scritte di aziende commerciali e industriali, comprese quelle operanti nei settori dell'elettronica e dell'informatica; per iniziative promo-pubblicitarie (quiz, giochi, concorsi a premio, lotterie, ecc.) e per attività di scommesse;
- b) utilizzare le riprese visive e sonore con mezzi di diffusione diversi da quello televisivo;
- c) utilizzare le riprese visive e sonore per la commercializzazione, in Italia e/o all'estero, nel settore dell'home-video (videocassette, videodischi, ecc.) e, più in generale, nel settore del multimediale;
- d) cedere a terzi o comunque fare utilizzare a terzi, anche a titolo gratuito, le riprese visive e sonore delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti e delle interviste effettuate nella sala Stampa degli stadi, per la trasmissione televisiva di servizi sportivi.

ARTICOLO 7 REQUISITI PER LA RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE

7.1. L'esercizio della cronaca audiovisiva viene svolto dagli operatori della comunicazione che:

- a) risultino autorizzati dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni vigenti, e siano iscritti al R.O.C.;
- b) risultino iscritti come testata giornalistica presso la Cancelleria del competente Tribunale nella Regione in cui hanno sede (art. 5 Legge 3.2.1963 n.69) e trasmettano dunque telegiornali;
- c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva televisiva a persone iscritte all'Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti nel rispetto della Legge 3.2.1963 n.69 ovvero, in via di eccezione, a

persone munite di formale documento rilasciato dall'Ordine dei Giornalisti Regionale, comprovante attività propedeutica a divenire pubblicista;

- d) abbiano stipulato con una primaria compagnia di assicurazioni una polizza assicurativa valida per la copertura di tutti gli eventuali danni a persone ed a cose da esse direttamente o indirettamente provocati all'interno degli stadi nello svolgimento delle attività connesse all'esercizio della cronaca audiovisiva; i massimali assicurativi per la responsabilità civile verso terzi non dovranno essere inferiori a €. 1.033.000,00 (unmillionetrentatremila/00) per ogni sinistro, con il limite di €. 516.000,00 (cinquecentosedicimila/00) per danni a cose. Ad ogni autorizzazione fa capo una Polizza Assicurativa non cumulabile fra più soggetti autorizzati;
- e) abbiano espressamente e definitivamente manlevato la Lega Nazionale Professionisti da qualsivoglia responsabilità, diretta e/o indiretta, per qualsivoglia tipo di danno possa essere patito dall'Operatore della Comunicazione e/o dai suoi beni personali e/o a lui in uso, nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Autorizzazione.

7.2. Il rilascio e la validità dell'autorizzazione sono subordinati all'integrale rispetto da parte dell'operatore della comunicazione di tutte le clausole del presente Regolamento.

ARTICOLO 8 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

8.1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione gli operatori della comunicazione devono far pervenire alla Lega Nazionale Professionisti una domanda scritta che deve essere redatta, in ottemperanza a quanto previsto dal precedente articolo 4.5, secondo il fac-simile allegato sub. 1 al presente regolamento, del quale fa parte integrante e sostanziale.

- 8.2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, in originale o in copia autentica:
- a) attestato comprovante il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del precedente art. 7.1 (certificato di iscrizione al Registro Ditte, titolo abilitativo alla trasmissione audiovisiva e iscrizione al ROC) e l'iscrizione al Registro Stampa della Cancelleria del Tribunale di cui alla lettera b) del precedente art. 7.1;
 - b) Concessione Ministeriale o altro titolo legittimante l'attività di radiodiffusione televisiva, nei casi previsti dalla legge;
 - c) elenco dei soggetti indicati all'articolo 7.1 lettera c), designati dall'operatore della comunicazione per l'effettuazione dei servizi, corredato dalle loro generalità complete e dai documenti comprovanti l'iscrizione all'Albo;
 - d) polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla lettera d) del precedente art. 7.1;
 - e) dichiarazione di presa visione e di incondizionata accettazione del presente Regolamento sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore della comunicazione, nella formula predisposta dalla Lega Nazionale Professionisti. La Lega Nazionale Professionisti esaminerà unicamente le domande che perverranno corredate dalla prescritta documentazione;
 - f) dichiarazione di manleva della Lega Nazionale professionisti da qualsivoglia responsabilità secondo quanto previsto dalla lettera e) del precedente articolo 7.1.
- 8.3. L'autorizzazione non è cedibile a terzi e perde efficacia qualora nel corso della stagione per la quale è rilasciata l'operatore della comunicazione cessi o sospenda, per qualsiasi motivo, la sua attività.
- 8.4. Ogni variazione ai dati di cui alle lettere da a) a e) del precedente articolo 8.2 dovrà essere comunicata entro 6 giorni.

ARTICOLO 9
ACCESSO AGLI STADI
DEI GIORNALISTI E DEL PERSONALE TECNICO
DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE AUTORIZZATI

- 9.1. Per l'accesso agli stadi gli operatori della comunicazione devono richiedere alle Società calcistiche ospitanti apposito accredito, il quale potrà essere rilasciato solo ad operatori della comunicazione regolarmente muniti dell'autorizzazione all'accesso allo stadio per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva rilasciato dalla Lega Nazionale Professionisti.
- 9.2. La richiesta deve pervenire alle Società per iscritto, anche via fax e /o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data della gara per la quale si chiede l'accesso.
- 9.3. Le Società calcistiche ospitanti concederanno l'accesso alle postazioni della Tribuna Stampa ad un solo soggetto tra quelli indicati all'articolo 7.1, lettera c), oltre a non più di due tecnici per ciascun operatore della comunicazione autorizzato, compatibilmente con la disponibilità delle postazioni e subordinatamente alle esigenze degli operatori della comunicazione titolari di diritti in forza di contratti stipulati con la Lega Nazionale Professionisti o con gli organizzatori dell'evento.
- 9.4. In ogni caso, i soggetti indicati all'articolo 7.1, lettera c), e i tecnici sono tenuti al rispetto delle "*Norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione*" emanate dalla Lega Nazionale Professionisti.
- 9.5. L'identità e la qualifica dei soggetti indicati all'articolo 7.1, lettera c), devono essere comprovate nel momento in cui gli stessi accedono allo stadio.
- 9.6. I tecnici degli operatori della comunicazione autorizzati possono accedere allo stadio solo se accompagnati dai soggetti indicati all'arti-

colo 7.1, lettera c), incaricati dei servizi di cronaca audiovisiva e devono esibire all'ingresso idoneo documento di riconoscimento.

- 9.7. I soggetti indicati all'articolo 7.1, lettera c), e i tecnici autorizzati ad accedere agli stadi possono svolgere attività unicamente per conto delle testate per le quali sono accreditati.

ARTICOLO 10
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
DEL LAVORO GIORNALISTICO E DEL PERSONALE TECNICO
DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE

10.1. E' fatto divieto ai soggetti indicati all'articolo 7.1, lettera c), e al personale tecnico autorizzato di:

- utilizzare postazioni diverse da quelle loro assegnate;
- utilizzare per le attrezzature tecniche spazi diversi da quelli loro assegnati;
- utilizzare gli impianti di servizio degli stadi (energia elettrica, telefono, acqua ecc.) senza aver ottenuto espressa autorizzazione dagli organizzatori dell'evento, previo accordo per il pagamento dei servizi richiesti;
- intralciare, anche con le attrezzature tecniche, l'afflusso e il deflusso del pubblico e ostacolare la visibilità degli spettatori;
- richiedere prestazioni ed assistenza al personale di servizio negli stadi;
- effettuare prestazioni e servizi per conto di operatori della comunicazione non autorizzati ovvero colpiti da provvedimenti sanzionatori di sospensione o revoca.

ARTICOLO 11
DOVERI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO
DEGLI ORGANIZZATORI DEGLI EVENTI

- 11.1. Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad esercitare efficace opera di vigilanza e di controllo al fine di assicurare il pieno rispetto del presente Regolamento e di quello della Lega Nazionale Professionisti.
- 11.2. Le Società calcistiche ospitanti, tramite i propri dirigenti e gli incaricati alla vigilanza dell'ingresso agli stadi, hanno l'obbligo di impedire l'accesso di coloro che, anche se muniti di tessere o di biglietti, sia omaggio che a pagamento, pretendano di accedere allo stadio per realizzare una qualsiasi delle attività sopra indicate senza la preventiva prescritta autorizzazione.
- 11.3. E' fatto divieto alle Società calcistiche ospitanti di:
- far accedere allo stadio i giornalisti e il personale tecnico di operatori della comunicazione che non abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - far accedere allo stadio i giornalisti e il personale tecnico degli operatori della comunicazione a carico dei quali la Lega abbia adottato il provvedimento di sospensione o quello di revoca dell'autorizzazione all'ingresso ai sensi del successivo articolo 12. Le Società calcistiche interessate devono dare immediata comunicazione scritta alla Lega Nazionale Professionisti, per i provvedimenti consequenziali, delle violazioni del presente Regolamento di cui siano venute a conoscenza. La Lega Nazionale Professionisti deferisce ai competenti organi disciplinari le Società calcistiche di appartenenza che non esercitino la dovuta vigilanza ovvero non facciano rispettare, per quanto di loro competenza, le disposizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 12 SANZIONI

- 12.1. In caso di accertata violazione del presente Regolamento, la Lega Nazionale Professionisti può sospendere, temporaneamente o definitivamente l'Autorizzazione.

ARTICOLO 13 COMUNICAZIONI UFFICIALI DEI PROVVEDIMENTI

- 13.1. La Lega Nazionale Professionisti dà notizia dell'esito delle domande ai singoli operatori della comunicazione ed alle Società calcistiche interessate dalle autorizzazioni concesse.
- 13.2. La Lega Nazionale Professionisti dà contestuale e motivata comunicazione scritta dei provvedimenti di cui all'articolo 12 che precede agli operatori della comunicazione ed alle Società calcistiche interessate.

ARTICOLO 14 INOPPONIBILITA' DI ACCORDI IN CONTRASTO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO

- 14.1. E' inopponibile alla Lega Nazionale Professionisti ed alle Società sue associate, qualsivoglia convenzione stipulata dagli operatori della comunicazione con proprietari e/o gestori degli stadi che attribuisca agli operatori della comunicazione stessi diritti e facoltà elusive o comunque in violazione del presente Regolamento.

Per presa visione ed espressa ed incondizionata accettazione del regolamento si appone la sigla su ogni foglio del regolamento e la firma per esteso nella presente pagina:

(firma del legale rappresentante
dell'operatore della comunicazione)

Per espressa accettazione della clausola di cui all'art. 14 sulla nullità di accordi in contrasto con il presente regolamento:

(firma del legale rappresentante
dell'operatore della comunicazione)

ALLEGATO N. 1

*FAC – SIMILE DI DOMANDA DI CUI ALL'ART. 8.1, ALLEGATO 1,
PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL REGOLAMENTO PER
L'ESERCIZIO DELLA CRONACA AUDIOVISIVA*

RACCOMANDATA Data,

Spett.
Lega Nazionale Professionisti
Via Rosellini 4
20124 MILANO

RICHIESTA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA AUDIOVISIVA PER LE PARTITE DISPUTATE (barrare la/le casella/e d'interesse) :

IN CASA

FUORI CASA¹

DALLA/DALLE SOCIETA' CALCISTICHE:

NELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

L'Emittente _____, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore _____ presenta formale richiesta a Codesta spettabile Lega Nazionale Professionisti al fine di ottenere l'autorizzazione all'accesso allo stadio al fine dell'esercizio della cronaca audiovisiva per le partite disputate dalla prima squadra della/e Società _____ nella stagione sportiva 2008/2009.

¹ La polizza assicurativa, deve contenere un'apposita appendice dalla quale si possa evincere che la stessa copre "tutti gli stadi italiani".

Il richiedente Operatore della comunicazione audiovisiva, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore _____, dichiara di aver preso atto che la suddetta autorizzazione viene rilasciata dalla Lega Nazionale Professionisti nel rigoroso rispetto del “Regolamento per l’esercizio della cronaca audiovisiva” nonché delle “Norme relative ai rapporti tra le Società calcistiche e gli Organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti”.

L’Emittente _____ nel rispetto del “Regolamento per l’esercizio della cronaca audiovisiva” allega alla presente i documenti qui di seguito elencati:

- a) attestato comprovante l’iscrizione al R.O.C. di cui alla lettera a) dell’art. 7.1;
- b) originale o copia autentica del certificato di iscrizione al Registro delle Ditte di cui alla lettera a) dell’art. 7.1, rilasciato entro e non precedentemente all’anno 2008;
- c) copia autentica dell’iscrizione al Registro Stampa della Cancelleria del Tribunale di cui alla lettera b) dell’art. 7.1, rilasciato entro e non precedentemente all’anno 2008;
- d) copia della Concessione Ministeriale rilasciata dal Ministero delle Poste e delle Telecomunzioni o altro titolo legittimante l’attività di radiodiffusione televisiva (nei casi previsti dalla legge);
- e) generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati dall’Emittente per l’effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti in copia autentica comprovanti la loro iscrizione all’Ordine dei Giornalisti Regionale di cui alla lettera c) dell’art. 7.1;
- d) originale o copia autenticata rilasciata dall’Assicuratore, della polizza assicurativa di cui al punto d) dell’art. 7.1 del “Regolamento per l’esercizio della cronaca audiovisiva” unitamente alla documentazione attestante la regolarità delle quietanze (vedi nota in calce alla pagina 21/80 per le partite fuori casa);
- e) copia del Regolamento siglata su tutte le pagine e debitamente sottoscritta nella pagina finale dal Legale Rappresentante pro tempore dell’Emittente.

L’Operatore della comunicazione audiovisiva _____ richiedente resta in attesa di ricevere dalla Lega Nazionale Professionisti la

comunicazione dell'accertata regolarità della presente domanda e della relativa autorizzazione.

La richiedente Emittente _____, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, manleva definitivamente la Lega Nazionale Professionisti da qualsivoglia responsabilità, diretta e/o indiretta, per qualsivoglia tipo di danno possa essere patito dall'Emittente stessa e/o dai giornalisti/ pubblicitari e tecnici dalla stessa designati e/o dai loro beni personali e/o a loro in uso, nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Autorizzazione (punto e) dell'art. 7.1 del presente Regolamento).

(Firma)

La richiedente Emittente _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ex L. 675/96.

(Firma)

Distinti saluti.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELL'EMITTENTE

(Timbro)

(Nome)

(Firma)



REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOFONICA
EMANATO DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Allegato n. 2 al Comunicato Ufficiale n. 21 dell'8 agosto 2008



ARTICOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Nelle more dell'adozione del regolamento da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e tenuto conto di quanto stabilito per la fase transitoria nella delibera 307/08/CONS, la Lega Nazionale Professionisti emana il presente Regolamento.
- 1.2. Il presente Regolamento disciplina l'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca da parte delle emittenti di radiodiffusione sonora, nonché per l'accesso all'interno degli impianti sportivi, nei limiti e secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 8 gennaio 2008 n. 9 e dalla direttiva 89/522/CEE, così come modificata dalla direttiva 97/36/CE (c.d. direttiva "*televisione senza frontiere*").

ARTICOLO 2

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA RADIOFONICA

- 2.1. La cronaca radiofonica riguarda le Competizioni Ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti (SERIE A TIM, SERIE B TIM, TIM CUP, SUPERCOPPA TIM, CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, PRIMAVERA TIM CUP e SUPERCOPPA PRIMAVERA TIM).
- 2.2. Il presente regolamento disciplina i limiti temporali e le modalità di esercizio della cronaca radiofonica in ambito nazionale e in ambito locale, con espressa esclusione di qualsiasi modalità di esercizio che comporti la ricezione o la fruizione delle trasmissioni al di fuori del territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
- 2.3. La cronaca radiofonica è esercitata in diretta, anche in simulcast sulla piattaforma satellitare e su Internet, purché limitatamente alle gare delle Società del bacino di utenza oggetto della concessione di cui gli operatori della comunicazione sono titolari, nel limite complessivo,

per ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri delle competizioni di cui sub 2.1, di una finestra informativa di un minuto ogni quindici minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per ognuno dei due tempi di gara.

- 2.4. Le finestre informative di cui sub 2.3 non possono essere frazionabili né cumulabili. Eventuali sforamenti e/o flash per l'aggiornamento dei risultati al di fuori delle finestre informative, comunque non superiori al limite complessivo di 30 secondi per ciascun giorno di gara di calendario solare, dovranno essere recuperati nelle finestre successive.
- 2.5. Le emittenti nazionali, accreditate e realmente presenti su tutti i campi in cui si disputano in contemporanea le gare di una medesima giornata o turno della competizione, se meno di cinque, e su almeno cinque campi se più di cinque, possono sostituire, a loro scelta, una delle tre finestre per tempo di gioco con interventi liberi di aggiornamento dai vari campi, nel limite complessivo di un minuto per tempo di gioco per ogni giorno di calendario solare.
- 2.6. Le emittenti locali esercitano il diritto di cronaca in relazione alle sole gare partecipate da società calcistiche del proprio bacino di utenza sempre nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti artt. 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.
- 2.7. Le disposizioni di cui sub 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 si applicano anche ai fornitori di contenuti sul web.
- 2.8. All'interno di tali finestre informative è riconosciuta la più ampia libertà di cronaca da parte delle emittenti radiofoniche.
- 2.9. Le registrazioni audio delle cronache parlate possono essere utilizzate dalle emittenti e dai fornitori di contenuti nei propri telegiornali sino alle 48 ore successive alla conclusione dell'evento cui la registrazione stessa si riferisce.

ARTICOLO 3
L'ACCESSO ALLO STADIO
DA PARTE DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE
E DEI FORNITORI DI CONTENUTI

- 3.1. A qualunque emittente radiofonica e/o fornitore di contenuti, titolare di un telegiornale, è garantito l'accesso negli stadi, alle condizioni di cui al successivo articolo 8, con le apparecchiature necessarie per la radiocronaca e le interviste da effettuarsi dopo la conclusione dell'evento sportivo.
- 3.2. L'accesso agli stadi delle emittenti radiofoniche e dei fornitori dei contenuti è subordinato al rilascio dell'apposita autorizzazione da parte della Lega Nazionale Professionisti.
- 3.3. L'autorizzazione per l'accesso è rilasciata unicamente per quegli stadi ove si disputano gare di Società calcistiche del bacino di utenza oggetto della concessione di cui gli operatori della comunicazione sono titolari.
- 3.4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata alle emittenti e ai fornitori di contenuti:
 - che siano in possesso dei requisiti elencati al successivo art. 6;
 - che abbiano presentato specifica domanda corredata dalla documentazione elencata al successivo art. 7;
 - che si impegnino ad accettare integralmente il presente Regolamento.
- 3.5. L'emittente o il fornitore di contenuti che intenda acquisire l'autorizzazione per le gare disputate da più Società calcistiche, purché del suo bacino di utenza, deve elencare nella domanda da inoltrare alla Lega Nazionale Professionisti le Società per le quali l'autorizzazione stessa è richiesta.
- 3.6. Alle emittenti e ai fornitori di contenuti aventi bacino di utenza nazionale l'autorizzazione verrà concessa per le gare disputate dalle Società facenti capo alla Lega Nazionale Professionisti per le quali le singole

emittenti o i singoli fornitori di contenuti abbiano presentato specifica domanda.

- 3.7. Nel rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza degli impianti, le autorizzazioni concesse dalla Lega Nazionale Professionisti non costituiscono di per sé titolo di accesso agli stadi, che deve essere rilasciato dalle singole società ospitanti, compatibilmente con gli spazi disponibili negli stadi.

ARTICOLO 4

INTERVISTE E ASPETTI ORGANIZZATIVI

- 4.1. Le interviste ai calciatori, ai tecnici, ai dirigenti ed agli altri tesserati delle Società ospitanti ed ospitate hanno luogo unicamente nella Zona Mista e nella Sala Stampa degli stadi secondo quanto previsto dalle apposite "*Norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione*" emanate dalla Lega Nazionale Professionisti.
- 4.2. Le interviste non possono essere effettuate prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare e possono essere trasmesse in diretta nel limite complessivo, per ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri delle competizioni di cui sub 2.1, di una finestra informativa di un minuto, aggiuntiva rispetto a quelle di cui sub 2.3, non frazionabile o cumulabile.
- 4.3. Le registrazioni audio delle interviste di cui sub. 4.2. possono essere utilizzate dalle emittenti e dai fornitori di contenuti nei propri telegiornali sino alle 48 ore successive alla conclusione dell'evento cui la registrazione stessa si riferisce.
- 4.4. Le emittenti e i fornitori di contenuti devono occupare le postazioni loro assegnate nella tribuna stampa o in altro settore ad essi appositamente riservato dagli organizzatori degli eventi in funzione della ricettività dello stadio.

- 4.5. Per garantire l'ordinato svolgimento delle attività ed evitare ogni turbativa, durante le partite gli operatori e i giornalisti delle emittenti e dei fornitori dei contenuti non possono spostarsi nella tribuna stampa per effettuare radiocronache o interviste.
- 4.6. Non è consentito agli operatori e ai giornalisti delle emittenti e dei fornitori dei contenuti accedere ai settori riservati al pubblico ed alle aree di pertinenza tecnica (recinto di giuoco, sottopassaggi, spogliatoi).

ARTICOLO 5

DIVIETI DI UTILIZZAZIONE E DI CESSIONE

- 5.1. Fermo quanto stabilito agli articoli 2, 3 e 4, è fatto divieto alle emittenti e ai fornitori di contenuti, prima dell'inizio, durante e al termine delle gare di:
- a) effettuare collegamenti per telefono o con qualsiasi altro mezzo con altri operatori della comunicazione radiofonica o televisiva (anche appartenenti allo stesso Gruppo, Catena o Consorzio) per la trasmissione in diretta o in differita in audio-video di cronache, commenti, interviste e flash di aggiornamento;
 - b) utilizzare le registrazioni sonore in diretta delle gare per fare o agevolare commenti da parte di ospiti, commentatori, giornalisti nel corso di programmi audiovisivi.
- 5.2. E' fatto altresì divieto di:
- a) utilizzare le registrazioni sonore e le interviste per trasmissioni effettuate anche per finalità pubblicitarie (sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento, televendite, sovrimpressione di marchi commerciali); per servizi giornalistici mandati in onda in abbinamento con marchi e/o scritte di aziende commerciali e industriali, comprese quelle operanti nei settori dell'elettronica e dell'informatica; per iniziative promo-pubblicitarie (quiz, giochi, concorsi a premio, lotterie, ecc.) e per attività di scommesse;

- b) utilizzare le registrazioni sonore per la commercializzazione, in Italia e/o all'estero, nel settore dell'home-video (videocassette, videodischi, ecc.) e, più in generale, nel settore del multimediale;
- c) cedere a terzi o comunque fare utilizzare a terzi, anche a titolo gratuito, le registrazioni sonore delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti e delle interviste effettuate nella sala Stampa degli stadi, per la trasmissione televisiva di servizi sportivi.

ARTICOLO 6

REQUISITI PER LA RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 6.1. L'esercizio della cronaca radiofonica viene svolto dalle emittenti e dai fornitori di contenuti che:
- a) risultino autorizzati dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni vigenti, e siano iscritti al R.O.C.;
 - b) risultino iscritti come testata giornalistica presso la Cancelleria del competente Tribunale nella Regione in cui hanno sede (art. 5 Legge 3.2.1963 n.69) e trasmettano dunque telegiornali;
 - c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva radiofonica a persone iscritte all'Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti nel rispetto della Legge 3.2.1963 n.69 ovvero, in via di eccezione, a persone munite di formale documento rilasciato dall'Ordine dei Giornalisti Regionale, comprovante attività propedeutica a divenire pubblicista;
 - d) abbiano stipulato con una primaria compagnia di assicurazioni una polizza assicurativa valida per la copertura di tutti gli eventuali danni a persone ed a cose da esse direttamente o indirettamente provocati all'interno degli stadi nello svolgimento delle attività connesse all'esercizio della cronaca radiofonica; i massimali assicurativi per la responsabilità civile verso terzi non dovranno essere inferiori a €. 516.000,00 (unmilionetrentatremila/00) per ogni sinistro, con il limite di €. 258.000,00 (cinquecentosedicimila/00) per danni a cose. Ad ogni autorizzazione fa capo una Polizza Assicurativa non cumulabile fra più soggetti autorizzati;

- e) abbiano espressamente e definitivamente manlevato la Lega Nazionale Professionisti da qualsivoglia responsabilità, diretta e/o indiretta, per qualsivoglia tipo di danno possa essere patito dall'Operatore della Comunicazione e/o dai suoi beni personali e/o a lui in uso, nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Autorizzazione.
- 6.2. Il rilascio e la validità dell'autorizzazione sono subordinati all'integrale rispetto da parte dell'emittente e del fornitore dei contenuti di tutte le clausole del presente Regolamento.

ARTICOLO 7 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 7.1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione le emittenti e i fornitori dei contenuti devono far pervenire alla Lega Nazionale Professionisti una domanda scritta che deve essere redatta, in ottemperanza a quanto previsto dal precedente articolo 3.4, secondo il fac-simile allegato sub. I al presente Regolamento, del quale fa parte integrante e sostanziale. Se un soggetto è, al tempo stesso, emittente e fornitore di contenuti può presentare una sola domanda, specificando tuttavia le modalità di diffusione e le relative piattaforme.
- 7.2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, in originale o in copia autentica:
- a) attestato comprovante il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del precedente art. 6.1 (certificato di iscrizione al Registro Ditte, titolo abilitativo alla trasmissione radiofonica e iscrizione al ROC) e l'Iscrizione al Registro Stampa della Cancelleria del Tribunale di cui alla lettera b) del precedente art. 6.1;
 - b) concessione Ministeriale o altro titolo legittimante l'attività di radiodiffusione televisiva e/o di fornitura di contenuti radiofonici, nei casi previsti dalla legge;
 - c) elenco dei soggetti indicati all'art. 6.1, lettera c), designati dall'emittente o dal fornitore di contenuti per l'effettuazione dei

servizi, corredato dalle loro generalità complete e dai documenti comprovanti l'iscrizione all'Albo;

- d) polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla lettera d) del precedente art. 6.1;
- e) dichiarazione di presa visione e di incondizionata accettazione del presente Regolamento sottoscritta dal legale rappresentante dell'emittente o del fornitore di contenuti, nella formula predisposta dalla Lega Nazionale Professionisti. La Lega Nazionale Professionisti esaminerà unicamente le domande che perverranno corredate dalla prescritta documentazione;
- f) dichiarazione di manleva della Lega Nazionale professionisti da qualsivoglia responsabilità secondo quanto previsto dalla lettera e) del precedente articolo 6.1.

7.3. L'autorizzazione non è cedibile a terzi e perde efficacia qualora nel corso della stagione per la quale è rilasciata l'emittente o il fornitore di contenuti cessino o sospendano, per qualsiasi motivo, la loro attività.

7.4. Ogni variazione ai dati di cui alle lettere da a) a e) dell'articolo 7.2 che precede dovrà essere comunicata entro 6 giorni.

ARTICOLO 8 ACCESSO AGLI STADI DEI GIORNALISTI E DEL PERSONALE TECNICO DELLE EMITTENTI E DEI FORNITORI DI CONTENUTI AUTO- RIZZATI

8.1. Per l'accesso agli stadi le emittenti e i fornitori di contenuti devono richiedere alle Società calcistiche ospitanti apposito accredito, il quale potrà essere rilasciato solo alle emittenti e ai fornitori di contenuti regolarmente muniti dell'autorizzazione all'accesso allo stadio per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica rilasciato dalla Lega Nazionale Professionisti.

- 8.2. La richiesta deve pervenire alle Società per iscritto, anche via fax e/o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data della gara per la quale si chiede l'accesso.
- 8.3. Le Società calcistiche ospitanti concederanno l'accesso alle postazioni della tribuna stampa ad un solo soggetto tra quelli indicati all'art. 6.1, lettera c), oltre ad un eventuale unico tecnico per singola emittente o fornitore di contenuti autorizzato, compatibilmente con la disponibilità delle postazioni e subordinatamente alle esigenze degli operatori della comunicazione titolari di diritti in forza di contratti stipulati con la Lega Nazionale Professionisti o con gli organizzatori dell'evento.
- 8.4. In ogni caso, i soggetti indicati all'art. 6.1, lettera c), e i tecnici sono tenuti al rispetto delle "*Norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione*" emanate dalla Lega Nazionale Professionisti.
- 8.5. L'identità e la qualifica dei soggetti indicati all'art. 6.1, lettera c), devono essere comprovate nel momento in cui gli stessi accedono allo stadio.
- 8.6. I tecnici delle emittenti e dei fornitori di contenuti autorizzati possono accedere allo stadio solo se accompagnati dai soggetti indicati all'art. 6.1, lettera c), incaricati dei servizi di cronaca radiofonica e devono esibire all'ingresso idoneo documento di riconoscimento, oltre al formale attestato della propria emittente o fornitore di contenuti comprovante la qualifica professionale.
- 8.7. I soggetti indicati all'articolo 6.1, lettera c), e i tecnici autorizzati ad accedere agli stadi possono svolgere attività unicamente per conto delle testate per le quali sono accreditati.

ARTICOLO 9
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
DEL LAVORO GIORNALISTICO E DEL PERSONALE TECNICO
DELLE EMITTENTI E DEI FORNITORI DI CONTENUTI

- 9.1. E' fatto divieto ai soggetti indicati all'art. 6.1, lettera c), e al personale tecnico autorizzato di:
- utilizzare postazioni diverse da quelle loro assegnate;
 - utilizzare per le attrezzature tecniche spazi diversi da quelli loro assegnati;
 - utilizzare gli impianti di servizio degli stadi (energia elettrica, telefono, acqua ecc.) senza aver ottenuto espressa autorizzazione dagli organizzatori dell'evento, previo accordo per il pagamento dei servizi richiesti;
 - intralciare, anche con le attrezzature tecniche, l'afflusso e il deflusso del pubblico e ostacolare la visibilità degli spettatori;
 - richiedere prestazioni ed assistenza al personale di servizio negli stadi;
 - effettuare prestazioni e servizi per conto di operatori della comunicazione non autorizzati ovvero colpiti da provvedimenti sanzionatori di sospensione o revoca.

ARTICOLO 10
DOVERI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO
DEGLI ORGANIZZATORI DEGLI EVENTI

- 10.1. Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad esercitare efficace opera di vigilanza e di controllo al fine di assicurare il pieno rispetto del presente Regolamento e di quello della Lega Nazionale Professionisti.
- 10.2. Le Società calcistiche ospitanti, tramite i propri dirigenti e gli incaricati alla vigilanza dell'ingresso agli stadi, hanno l'obbligo di impedire l'accesso di coloro che, anche se muniti di tessere o di biglietti, sia omaggio che a pagamento, pretendano di accedere allo stadio per

realizzare una qualsiasi delle attività sopra indicate senza la preventiva prescritta autorizzazione.

10.3. E' fatto divieto alle Società calcistiche ospitanti di:

- far accedere allo stadio i giornalisti e il personale tecnico di emittenti e fornitori di contenuti che non abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- far accedere allo stadio i giornalisti e il personale tecnico delle emittenti e dei fornitori di contenuti a carico dei quali la Lega abbia adottato il provvedimento di sospensione o quello di revoca dell'autorizzazione all'ingresso ai sensi del successivo articolo 11. Le Società calcistiche interessate devono dare immediata comunicazione scritta alla Lega Nazionale Professionisti, per i provvedimenti consequenziali, delle violazioni del presente Regolamento di cui siano venute a conoscenza. La Lega Nazionale Professionisti deferisce ai competenti organi disciplinari le Società calcistiche di appartenenza che non esercitino la dovuta vigilanza ovvero non facciano rispettare, per quanto di loro competenza, le disposizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 11 SANZIONI

11.1. In caso di accertata violazione del presente Regolamento, la Lega Nazionale Professionisti può sospendere, temporaneamente o definitivamente l'Autorizzazione.

ARTICOLO 12 COMUNICAZIONI UFFICIALI DEI PROVVEDIMENTI

12.1. La Lega Nazionale Professionisti dà notizia dell'esito delle domande alle singole emittenti o ai singoli fornitori di contenuti ed alle Società calcistiche interessate dalle autorizzazioni concesse.

12.2. La Lega Nazionale Professionisti dà contestuale e motivata comunicazione scritta dei provvedimenti di cui al precedente articolo 11 alle emittenti o ai fornitori di contenuti ed alle Società calcistiche interessate.

ARTICOLO 13
INOPPONIBILITA' DI ACCORDI
IN CONTRASTO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO

13.1. E' inopponibile alla Lega Nazionale Professionisti ed alle Società sue associate, qualsivoglia convenzione stipulata dagli operatori della comunicazione con proprietari e/o gestori degli stadi che attribuisca agli operatori della comunicazione stessi diritti e facoltà elusive o comunque in violazione del presente Regolamento.

Per presa visione ed espressa ed incondizionata accettazione del regolamento si appone la sigla su ogni foglio del regolamento e la firma per esteso nella presente pagina:

(firma del legale rappresentante
dell'emittente o del fornitore di contenuti)

Per espressa accettazione della clausola di cui all'art. 14 sulla nullità di accordi in contrasto con il presente regolamento:

(firma del legale rappresentante
dell'emittente o del fornitore di contenuti)

ALLEGATO N. 1

*FAC – SIMILE DI DOMANDA DI CUI ALL'ART. 7.1, ALLEGATO 1,
PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL REGOLAMENTO PER
L'ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOFONICA*

RACCOMANDATA Data,

Spett.
Lega Nazionale Professionisti
Via Rosellini 4
20124 MILANO

RICHIESTA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOFONICA PER LE PARTITE DISPUTATE (barrare la/le casella/e d'interesse) :

IN CASA

FUORI CASA¹

DALLA/DALLE SOCIETA' CALCISTICHE:

NELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

L'Emittente _____, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore _____ presenta formale richiesta a Codesta spettabile Lega Nazionale Professionisti al fine di ottenere l'autorizzazione all'accesso allo stadio al fine dell'esercizio della cronaca radiofonica per le partite disputate dalla prima squadra della/e Società _____ nella stagione sportiva 2008/2009.

La richiedente Emittente di radiodiffusione, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore _____, dichiara di

¹ La polizza assicurativa, deve contenere un'apposita appendice dalla quale si possa evincere che la stessa copre "tutti gli stadi italiani".

aver preso atto che la suddetta autorizzazione viene rilasciata dalla Lega Nazionale Professionisti nel rigoroso rispetto del “Regolamento per l’esercizio della cronaca radiofonica” nonché delle “Norme relative ai rapporti tra le Società calcistiche e gli Organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti”.

L’Emittente _____ nel rispetto del “Regolamento per l’esercizio della cronaca radiofonica” allega alla presente i documenti qui di seguito elencati:

- a) attestato comprovante l’iscrizione al R.O.C. di cui alla lettera a) dell’art. 6.1;
- b) originale o copia autentica del certificato di iscrizione al Registro delle Ditte di cui alla lettera a) dell’art. 6.1 rilasciato entro e non precedentemente l’anno 2008;
- c) copia autentica dell’iscrizione al Registro Stampa della Cancelleria del Tribunale di cui alla lettera b) dell’art. 6.1 rilasciato entro e non precedentemente l’anno 2008;
- d) copia della Concessione Ministeriale rilasciata dal Ministero delle Poste e delle Telecomuncazioni o altro titolo legittimante l’attività di radiodiffusione televisiva e/o di fornitura di contenuti radiofonici (nei casi previsti dalla legge);
- e) generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati dall’Emittente per l’effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti in copia autentica comprovanti la loro iscrizione all’Ordine dei Giornalisti Regionale di cui alla lettera c) dell’art. 6.1;
- d) originale o copia autenticata rilasciata dall’Assicuratore, della polizza assicurativa di cui al punto d) dell’art. 6.1 del “Regolamento per l’esercizio della cronaca radiofonica”, unitamente alla documentazione attestante la regolarità delle quietanze (vedi nota in calce alla pagina 21/96 per le partite fuori casa);
- e) copia del Regolamento siglata su tutte le pagine e debitamente sottoscritta nella pagina finale dal Legale Rappresentante pro tempore dell’Emittente.

L’Emittente di radiodiffusione sonora _____ richiedente resta in attesa di ricevere dalla Lega Nazionale Professionisti la comunicazione dell’accertata regolarità della presente domanda e della relativa autorizzazione.

La richiedente Emittente _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, manleva definitivamente la Lega Nazionale Professionisti da qualsivoglia responsabilità, diretta e/o indiretta, per qualsivoglia tipo di danno possa essere patito dall'Emittente stessa e/o dai giornalisti/ pubblicisti e tecnici dalla stessa designati e/o dai loro beni personali e/o a loro in uso, nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Autorizzazione (punto e) art. 6.1 del presente Regolamento).

(Firma)

La richiedente Emittente _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ex L. 675/96.

(Firma)

Distinti saluti.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELL'EMITTENTE

(Timbro)

(Nome)

(Firma)



NORME
RELATIVE AI RAPPORTI TRA LE SOCIETA'
CALCISTICHE E GLI ORGANI DI INFORMAZIONE
IN OCCASIONE DELLE GARE ORGANIZZATE DALLA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
NELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Allegato n. 3 al Comunicato ufficiale n. 21 dell'8 agosto 2008



ART. 1

ACCESSO AGLI STADI

L'accesso gratuito agli stadi in occasione delle gare ufficiali è consentito:

- a) ai giornalisti qualificati in base alla legge n. 69 del 3 febbraio 1963, che siano in possesso della "Tessera - Stampa" rilasciata dal C.O.N.I.;
- b) ai giornalisti, accreditati dalla Società ospitante;
- c) ai soggetti autorizzati in forza del "Regolamento per l'esercizio della cronaca audiovisiva e radiofonica"
- d) ai fotografi autorizzati in forza del "Regolamento per l'accesso dei fotografi alle competizioni ufficiali della Lega Nazionale Professionisti".

Le Società calcistiche ospitanti devono negare l'accesso allo stadio a tutti i soggetti che non risultino in possesso delle tessere o degli accrediti o delle autorizzazioni di cui sopra.

Non sono ammesse convenzioni in deroga a tali previsioni. Ciò anche da parte dei proprietari e/o gestori dello stadio, che non possono stipulare accordi elusivi del divieto di accesso a chi non è autorizzato ad assistere alle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti secondo le modalità previste dalle presenti "Norme". Le società calcistiche ospitanti devono denunciare tali irregolarità alla Lega Nazionale Professionisti e intervenire presso il gestore per impedire ogni comportamento in violazione.

Qualora nel corso della stagione sportiva si verificano particolari situazioni pregiudizievoli per l'ordine pubblico o per l'incolumità degli spettatori all'interno dello stadio, le Società calcistiche ospitanti possono sospendere, in via cautelare, l'accesso alle apposite postazioni ai giornalisti, ai radiocronisti, ai telecronisti ed ai tecnici di una o più Emittenti ancorchè in possesso delle "Tessere - Stampa" e/o degli "accrediti per l'accesso" e/o delle autorizzazioni. Le Società calcistiche interessate devono dare motivata comunicazione del provvedimento alla Lega Nazionale Professionisti.

ART. 2

ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA, ALLA ZONA MISTA E ALLA SALA STAMPA

Possono accedere alla Tribuna Stampa, alla Zona Mista e alla Sala

Stampa solo i soggetti così come indicati al precedente art. 1 lettere a), b) e c)

ART. 3

ACCESSO ALLE POSTAZIONI TELEVISIVE

Le società calcistiche ospitanti possono concedere, per ciascun Operatore della Comunicazione che eserciti il diritto di cronaca, l'accesso alle postazioni loro assegnate a uno solo fra i giornalisti autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti e, nella sola ipotesi di cui all'art. 3.4 del Regolamento per l'esercizio della cronaca audiovisiva, a non più di due tecnici.

ART. 4

ACCESSO ALLE POSTAZIONI RADIOFONICHE

Le società calcistiche ospitanti possono concedere, per ciascuna emittente di radiodiffusione sonora che eserciti il diritto di cronaca, l'accesso alle postazioni loro assegnate a uno solo fra i giornalisti autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti e ad un eventuale tecnico.

ART. 5

ACCESSO AL RECINTO DI GIOCO

Le Società calcistiche ospitanti devono impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso al recinto di gioco a tutti i soggetti non autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti.

Possono accedere al recinto di gioco soltanto i fotografi autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti e che abbiano ottenuto preventivo accredito da parte della Società ospitante.

I fotografi autorizzati e accreditati devono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco nelle apposite postazioni situate dietro le porte e non possono operare in aree diverse da quelle assegnate.

ART. 6
ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti devono impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso a tutti i soggetti non autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti al sottopassaggio, agli spogliatoi degli ufficiali di gara e delle due squadre, ed ai locali antistanti agli stessi, salvo le specifiche eccezioni previste dalla Lega Nazionale Professionisti loro comunicate in forma scritta.

Per i casi in cui le strutture dello stadio non consentano di adibire altrove a Zona Mista o/e Sala Stampa locali di sufficiente capienza, le Società calcistiche ospitanti potranno utilizzare i locali antistanti gli spogliatoi.

In tal caso, salvo situazioni ostative di emergenza, l'accesso alle zone così adibite a Zona Mista e/o Sala Stampa è consentito non prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare.

ART. 7
INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare ufficiali i tesserati potranno rilasciare interviste soltanto in Zona Mista e/o in Sala Stampa o nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche ospitanti, le quali devono impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare.

Le interviste potranno essere trasmesse secondo le modalità previste dai Regolamenti per l'esercizio della cronaca audiovisiva e/o radiofonica emanati dalla Lega Nazionale Professionisti per la stagione sportiva 2008/2009.

ART. 8
MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

Le Società calcistiche possono rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi dei soggetti di cui all'art. 1 lettere a), b), c) e d) in occasione delle proprie gare interne delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti.

Le “Tessere-Stampa” e i “Tagliandi di accesso” di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti alle seguenti condizioni:

- 1) le richieste di rilascio ai giornalisti delle “Tessere-Stampa e dei “Tagliandi di accesso” dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai Direttori responsabili degli organi di informazione interessati;
- 2) le richieste di rilascio delle “Tessere - Stampa” saranno valide per l’intera stagione sportiva 2008/2009 i “Tagliandi di accesso” saranno validi soltanto per la singola gara;
- 3) le richieste di rilascio delle “Tessere - Stampa” dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell’inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2008/2009; le richieste di rilascio dei “Tagliandi di accesso” dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche ospitanti almeno cinque giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l’accesso;
- 4) le “Tessere - Stampa” potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- 5) i “Tagliandi di accesso” potranno essere rilasciati anche ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di inviati, da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante;
- 6) i “Tagliandi di accesso” potranno essere rilasciati agli Operatori della Comunicazione che abbiano ottenuto l’autorizzazione per l’esercizio della cronaca audiovisiva o radiofonica dalla Lega Nazionale Professionisti e che facciano pervenire la richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 delle presenti Norme;
- 7) i “Tagliandi di accesso” potranno essere rilasciati ai fotografi professionisti regolarmente autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai legali rappresentanti delle Agenzie fotografiche o dai Direttori Responsabili degli Organi di informazione interessati o dal fotografo stesso nel caso in cui acceda allo stadio come free-lance, almeno cinque giorni prima della gara per la quale viene richiesto l’accesso; i fotografi che otterranno il rilascio dei “Tagliandi di accesso” saranno tenuti al rigoroso rispetto dell’art. 5 delle presenti “Norme”; le Società di calcio possono comunque rifiutarsi, per giustificati motivi, di rilasciare i tagliandi di accesso ai

fotografi.

- 8) i tecnici degli Operatori della Comunicazione autorizzati della Lega Nazionale Professionisti potranno accedere agli stadi nella sola ipotesi di cui all'art. 3 delle presenti Norme e in ogni caso solo se accompagnati dai giornalisti incaricati dall'Operatore della Comunicazione stesso. Devono inoltre essere in possesso del "Tagliando di accesso" rilasciato dalla Società calcistica ospitante. All'ingresso dello stadio i tecnici dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia.

In caso di violazione delle disposizioni contenute nelle presenti "Norme", le Società calcistiche ospitanti dovranno darne immediata comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti per i provvedimenti di competenza.

Le Emittenti titolari di diritti acquisiti in virtù di contratti stipulati con la Lega Nazionale Professionisti o con le sue società potranno far accedere agli stadi giornalisti e tecnici nel rispetto dei contenuti dei contratti stessi e delle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Professionisti per disciplinare le presenze negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara.

ART. 9 RAPPORTI CON L'U.S.S.I.

A seguito delle intese intercorse con l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.) la Lega Nazionale Professionisti invita le Società calcistiche a mantenere assidui rapporti, anche attraverso il proprio Ufficio Stampa, con il Rappresentante regionale della U.S.S.I. stessa e ciò allo scopo:

- a) di concordare, sentita la Lega Nazionale Professionisti, i criteri di valutazione delle richieste di accredito non previste nelle presenti "Norme";
- b) di procedere congiuntamente all'assegnazione dei posti nella "Tribuna Stampa" quando il numero delle richieste di accesso pervenute superi la capienza disponibile;
- c) di assicurare il rispetto delle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Professionisti da parte dei giornalisti che abbiano ottenuto l'accesso agli stadi;
- d) di impedire l'accesso di persone non qualificate alla Tribuna Stampa ed alla Sala Stampa.

Le Società calcistiche sono tenute a comunicare alla Lega Nazionale Professionisti il nome e le attribuzioni del proprio Dirigente incaricato di curare i rapporti con la stampa e di mantenere i collegamenti con il Rappresentante Regionale dell'U.S.S.I..

ART. 10
DEFERIMENTO DELLE SOCIETA' E DEI TESSERATI

La Lega Nazionale Professionisti deferirà ai competenti Organi disciplinari le Società calcistiche ed i tesserati che non rispettino o non facciano rispettare le disposizioni contenute nelle presenti "Norme".

ART. 11
COMPETIZIONI INTERNAZIONALI

Le presenti "Norme" regolamentano il rilascio degli accrediti validi unicamente per l'accesso agli stadi in occasione delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti.

Si precisa pertanto che per tutte le gare internazionali ufficiali organizzate in Italia, gli Organi di informazione sono tenuti, per quanto riguarda l'accesso agli stadi, al rispetto delle norme contenute nei regolamenti e nelle specifiche disposizioni della F.I.F.A., dell'U.E.F.A. e della F.I.G.C.